

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: T. Ivanov nonché D. Drambozova e E. Petranova, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) — Sistema di imposizione dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria — Nozione di «costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario» — Introiti eccedenti i costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario — Condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE

Dispositivo

- 1) *Consentendo che, nel calcolo degli introiti realizzati per i servizi minimi e per l'accesso da parte della rete alle infrastrutture dei servizi, siano computati costi quali le retribuzioni del personale e i contributi di previdenza sociale, che non possono essere considerati come direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione europea, la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.*

(¹) GU C 174 del 16.6.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Airport Shuttle Express scrl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)/Comune di Grottaferrata

(Cause riunite C-162/12 e C-163/12) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE — Regolamento (CEE) n. 2454/92 — Regolamento (CE) n. 12/98 — Attività di noleggio autoveicoli con conducente — Normative nazionale e regionale — Autorizzazione rilasciata dai comuni — Presupposti — Situazioni puramente interne — Competenza della Corte — Ricevibilità delle questioni]

(2014/C 93/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: Airport Shuttle Express scrl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)

Convenuto: Comune di Grottaferrata

Con l'intervento di: Federnoleggio

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Interpretazione degli articoli 26, 49 e 90 TFUE, dell'articolo 3 TUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con gli articoli 3, 4, 5 e 6 TFUE, degli articoli 101 e 102 TFUE, del regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU L 251, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU 1998, L 4, pag. 10) — Servizio di noleggio veicoli con conducente — Normativa nazionale che subordina la prestazione di detto servizio al possesso di una licenza rilasciata dai Comuni e richiede ai titolari di una tale licenza che la rimessa dei loro veicoli sia situata sul territorio del Comune che gli ha rilasciato la licenza e che l'inizio e il termine del loro servizio abbiano luogo su questo stesso territorio

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) con ordinanze del 19 ottobre 2011 e del 1° dicembre 2011, nelle cause riunite C-162/12 e C-163/12, nella parte in cui vertono sull'interpretazione dell'articolo 49 TFUE. Nella parte in cui vertono sull'interpretazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione, tali domande sono irricevibili.

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2014
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Hamburg — Germania) — DMC
Beteiligungsgesellschaft mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte**

(Causa C-164/12) (¹)

(Fiscalità — Imposta sulle società — Trasferimento di quote di una società di persone in una società di capitali — Valore nominale — Valore di stima — Convenzione contro le doppie imposizioni — Imponibilità immediata di plusvalenze latenti — Differenza di trattamento — Restrizione alla libera circolazione dei capitali — Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra Stati membri — Proporzionalità)

(2014/C 93/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: DMC Beteiligungsgesellschaft mbH

Resistente: Finanzamt Hamburg-Mitte

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE) — Società, stabilite in un altro Stato membro, che conferiscono rami di azienda, a titolo di conferimenti in natura, in una società di capitali in cambio di quote della società medesima — Normativa nazionale che prevede, in tal caso, l'iscrizione in bilancio del capitale conferito al suo valore reale e non al valore contabile, anticipando in tal modo la tassazione dei valori mobili non realizzati — Possibilità di rateizzazione dell'imposta su cinque anni, previo rilascio di garanzia.

Dispositivo

- 1) L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che l'obiettivo di mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri può giustificare la normativa di uno Stato membro che imponga la fissazione del valore degli attivi di una società in accomandita semplice conferiti nel capitale di una società di capitali con sede sul territorio dello Stato membro medesimo al loro valore di stima, con conseguente imponibilità, prima della loro effettiva realizzazione, delle plusvalenze latenti relative a tali attivi generati sul territorio dello Stato stesso, qualora detto Stato membro si trovi effettivamente nell'impossibilità di esercitare il proprio potere impositivo su tali plusvalenze al momento della loro effettiva realizzazione, accertamento che spetta al giudice nazionale.
- 2) Una normativa di uno Stato membro che preveda l'imponibilità immediata delle plusvalenze latenti generate sul proprio territorio non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri sempreché, qualora il contribuente opti per il differimento del versamento, l'obbligo di costituzione di una garanzia bancaria venga imposto in funzione del rischio reale di mancato recupero dell'imposta.

(¹) GU C 217 del 21.7.2012

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil
d'État — Belgio) — Aboubacar Diakité/Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides**

(Causa C-285/12) (¹)

(Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Persona ammissibile alla protezione sussidiaria — Articolo 15, lettera c) — Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato — Nozione di «conflitto armato interno» — Interpretazione autonoma rispetto al diritto internazionale umanitario — Criteri di valutazione)

(2014/C 93/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Aboubacar Diakité